215

12_16_1_DDS_SVIL RUR 771_2_ALL1_BANDO





REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA



Bando per la presentazione delle domande di aiuto a valere sul Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia misura 121 ammodernamento delle aziende agricole intervento 3 adeguamenti strutturali delle aziende incluse nelle zone vulnerabile a nitrati (ZVN) Interventi finanziati con fondi aggiuntivi regionali – AIUTI DI STATO

CAPO I - FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità e obiettivi

Art. 2 – Beneficiari

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 – Operazioni e investimenti ammissibili

Art. 5 – Operazioni e investimenti non ammissibili

Art. 6 – Complementarietà con le Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) di settore

CAPO II - CRITERI DI AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE

Art. 7 - Requisiti di ammissibilità

Art. 8 – Criteri di selezione e di priorità

CAPO III - RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITA' DI AIUTO

Art. 9 – Risorse finanziarie disponibili

Art. 10 – Tipologie di costo

Art. 11 – Condizioni generali di ammissibilità dei costi

Art. 12 – Tipologia e intensità dell'aiuto

Art. 13 - Costo minimo dell'operazione

Art. 14 - Costo massimo dell'operazione

CAPO IV - PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

Art. 15 – Modalità e termini di presentazione delle domande di aiuto

Art. 16 – Documentazione da presentare a corredo della domanda di aiuto

Art. 17 – Istruttoria e graduatorie delle domande di aiuto

Art. 18 – Decisione individuale di finanziamento

Art. 19 – Inizio e ultimazione delle operazioni

Art. 20 – Modalità di erogazione dell'aiuto

Art. 21 – Domanda di anticipo

Art. 22 – Domande di acconto per stati di avanzamento

Art. 23 - Domanda di saldo

Art. 24 - Prova del costo

Art. 25 - Varianti Art. 26 - Proroghe

Art. 27 – Termine di conclusione e rendicontazione delle operazioni

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 28 – Impegni essenziali dei beneficiari

Art. 29 – Impegni accessori dei beneficiari

CAPO VI - NORME FINALI

Art. 30 – Clausola compromissoria

Art. 31 – Disposizioni di rinvio

Art. 32 – Informazioni e uffici attuatori

Art. 33 – Controllo e trattamento dei dati personali

Art. 34 – Elenco allegati

CAPO I – FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Finalità e obiettivi

- 1. Il presente bando disciplina le modalità e i criteri per la concessione degli aiuti aggiuntivi regionali di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in attuazione della Misura 121 ammodernamento delle aziende agricole, Intervento 3 adeguamenti strutturali delle aziende incluse nelle zone vulnerabile a nitrati (ZVN), del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito PSR) e del Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con decreto del Presidente della Regione del 28 febbraio 2011, n 40 (di seguito regolamento generale).
- 2. L'intervento è finalizzato a concedere degli aiuti in favore delle imprese agricole con indirizzo prevalente a carattere zootecnico e la prevalenza della superficie aziendale utile (SAU) sita all'interno delle zone vulnerabili a nitrati (ZVN) della regione Friuli Venezia Giulia, per i costi aggiuntivi connessi alla necessaria implementazione strutturale derivante dal recepimento della direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 (relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) avvenuta con il Programma d'azione approvato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2008 n. 295 (Approvazione del Programma d'azione della regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e del decreto ministeriale del 7 aprile 2006).

Art. 2 - Beneficiari

- 1. Sono beneficiari dell'intervento le imprese agricole iscritte al registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) ivi comprese le cooperative agricole di conduzione terreni e stalle sociali cooperative e le piccole cooperative in possesso dei requisiti di seguito indicati:
- a) conducono almeno una UTE nella regione Friuli Venezia Giulia;
- b) la prevalenza della superficie agraria utilizzata (SAU) è localizzata all'interno delle aree del Friuli Venezia Giulia delimitate in ottemperanza alla direttiva 91/676/CEE (aree ZVN), specificatamente indicate nell'allegato D al presente bando;
- c) indirizzo a carattere prevalente zootecnico;
- d) occupare, al momento della presentazione della domanda di aiuto, almeno una unità lavorativa a tempo pieno con posizione previdenziale in qualità di lavoratore autonomo o dipendente.
- 2. Ai fini del possesso del requisito di cui al comma 1, lettera c), il volume d'affari del richiedente, rilevato ai fini IVA per l'anno 2011 e relativo al solo settore zootecnico ovvero relativo alla cessione di prodotti diretti dell'allevamento, di prodotti ottenuti a seguito di trasformazione che mantengono la qualità di prodotto zootecnico e di sottoprodotti diretti dell'allevamento, deve essere prevalente rispetto al volume d'affari degli altri eventuali settori in cui opera il beneficiario calcolati complessivamente nel loro insieme. Qualora nell'anno 2011 non fosse riscontrabile la prevalenza dell'indirizzo zootecnico dell'impresa, il richiedente dovrà assumere a riferimento l'anno 2010 e dimostrare, nel piano d'impresa di cui all'articolo 16, l'esistenza di cause straordinarie oggettivamente indicate e motivate che hanno impedito il possesso del requisito per l'anno 2011.
- 3. Nel caso di aziende di nuova costituzione il possesso del requisito di cui al comma 1, lettera c) è dimostrato nel piano d'impresa mediante specifica analisi previsionale.
- 4. Ai fini del possesso del requisito di cui al comma 1, lettera d) il lavoro a tempo determinato, adeguatamente parametrato, è ragguagliato al lavoro a tempo pieno indeterminato. Nel caso delle società di cui al comma 1094 articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (specificatamente le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In tale ipotesi, le società possono optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento) il numero di occupati a tempo pieno è determinato sulla base degli occupati nelle singole imprese che compongono la società. Ai fini della parametrazione del lavoro a tempo determinato a quello a tempo indeterminato si sommano le giornate annue maturate ai fini previdenziali e assicurativi da ciascun dipendente a tempo determinato o non pieno rapportando il risultato così ottenuto a 312 giornate (indicatore di tempo pieno ai fini INPS).

Art. 3 – Definizioni1. Ai fini del presente bando si intende per:

- 1. Ar filli dei presente ballao si litteriae per.
- a) autorità di gestione (AdG): l'unità organizzativa responsabile della gestione e attuazione del PSR;
- b) strutture responsabili di asse, misura e azione: le unità organizzative responsabili della gestione dei singoli assi, misure e azioni e del coordinamento delle relative attività istruttorie svolte dagli uffici attuatori;
- c) uffici attuatori: Ispettorato agricoltura e foreste (IAF), unità organizzative responsabili per gli adempimenti finalizzati alla concessione ed alla liquidazione degli aiuti del PSR;
- d) organismo pagatore: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA.), istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59);
- e) misure a investimento: misure diverse da quelle connesse alla superficie o agli animali e che comportano interventi riguardanti beni mobili, immobili o immateriali;
- f) operazione: insieme organico degli investimenti, oggetto di una domanda di aiuto, rivolti al conseguimento degli obiettivi della misura cui la domanda si riferisce;
- g) investimento: insieme organico dei costi che concorrono alla realizzazione di un'opera edile, di un miglioramento fondiario, di una piantagione, di un impianto o di un gruppo omogeneo di iniziative;
- h) aree rurali A, B, C, D e sottozone A1, B1 e C1 dell'area omogenea del Carso: le aree rurali e le sottozone individuate nell'allegato 1 al PSR;
- i) costo totale dichiarato: l'importo totale dichiarato nella domanda di aiuto per la realizzazione dell'operazione;
- j) costo totale ammesso: l'importo totale ritenuto ammissibile rispetto al costo totale dichiarato;
- k) spesa richiesta: importo dell'aiuto richiesto per la realizzazione dell'operazione;
- l) spesa totale: l'importo totale dell'aiuto concesso;
- m) domanda di aiuto: la domanda di partecipazione a un determinato regime di sostegno;
- n) domanda di pagamento: domanda del beneficiario finalizzata ad ottenere la liquidazione dell'aiuto concesso;
- o) decisione di finanziamento: provvedimento con cui viene concesso l'aiuto e vengono comunicate al beneficiario istruzioni e prescrizioni per l'attuazione dell'operazione;
- p) fascicolo aziendale: modello riepilogativo dei dati dell'azienda agricola, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173);
- q) giovane: soggetto di età superiore ai diciotto e inferiore ai quaranta anni alla data di presentazione della domanda di aiuto, avente qualifica di capo dell'azienda e con responsabilità o corresponsabile civile e fiscale dell'impresa agricola assunta da non oltre cinque anni rispetto alla medesima data. Per la determinazione della data di presentazione della domanda di aiuto si fa riferimento alla data di presentazione della copia cartacea ai sensi dell'articolo 16;
- r) cantierabilità: possibilità di dar corso alla realizzazione di un'opera in quanto non soggetta a procedure amministrative o in quanto le stesse siano state espletate secondo quanto previsto dalla normativa in ambito urbanistico-edilizio nonché da eventuale ulteriore normativa di settore. Sono ritenute cantierabili anche le opere che necessitano di denuncia di inizio attività (DIA) purchè posta a corredo della domanda di aiuto ed ancorché non siano trascorsi i termini per la formazione del silenzio-assenso;
- s) perizia asseverata: documento redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato in cui viene attestata la veridicità del contenuto;
- t) cronoprogramma: documento attestante le tempistiche previste per la realizzazione dell'operazione;
- u) produzione agricola energetica (PAE): produzione di energia da produzioni agricole;
- v) volume potenziale massimo (VPM): limite massimo di spesa consentito nell'ambito della programmazione 2007-2013 per singolo beneficiario;
- w) zone vulnerabili ai nitrati (ZVN): zone delimitate ai sensi del DPReg 0295/2008
- x) indice di galleggiamento (IDG): è determinato prendendo la sezione della gommatura del carro botte spandiliquame (numero di gomme moltiplicato per la sezione espressa in cm) dividendola per la massa a pieno carico, come indicato nei documenti di circolazione, espressa in quintali,

Art. 4 – Operazioni e investimenti ammissibili

1. Sono ammissibili all'aiuto gli investimenti di seguito indicati:

- a) realizzazione o adeguamento di vasche per lo stoccaggio di liquame e letame, di platee per lo stoccaggio della lettiera (nel caso di allevamenti avicoli), di letami o liquami o materiali ad essi assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio;
- b) acquisto e installazione di pompe e impianti per la gestione dei reflui;
- c) acquisto e installazione di attrezzatura per interramento liquami (ad esempio sistemi ombelicali, interratori fissi sulla trattrice o collegati al carro botte o cisterna);
- d) acquisto di carri botte spandiliquame;
- e) realizzazione di strutture per la copertura delle vasche di stoccaggio, sia fisse che galleggianti e delle platee di stoccaggio di letami e materiali ad essi assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio, realizzazione di cordoli perimetrali e pozzetto per colaticcio;
- f) acquisto e installazione di impianti di separazione solido/liquido per liquami;
- g) acquisto di carri spandiletame;
- h) spese generali entro i limiti di cui al successivo articolo 10.

Art. 5 – Operazioni e investimenti non ammissibili

- 1. Non sono ammissibili a finanziamento le operazioni, gli investimenti e i costi di seguito indicati:
- a) investimenti di qualsiasi genere e tipologia inerenti fabbricati ad uso abitazione;
- acquisto di terreni ad esclusione delle aree di pertinenza relative agli investimenti immobili oggetto di richiesta di finanziamento e comunque fino ad un massimo del 10% del totale del costo dell'operazione ritenuto ammissibile al netto del costo del terreno;
- c) investimenti inerenti la mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici o funzionali;
- d) investimenti inerenti la manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili:
- e) investimenti inerenti l'acquisto di beni strumentali e materiali usati nonché mezzi di consumo che normalmente esauriscono l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo annuale;
- f) acquisto di veicoli non classificabili come macchine agricole ai sensi del Codice della strada con eccezione per i furgoni da parte di aziende florovivaistiche, ortofrutticole, zootecniche e forestali ubicate in zone con svantaggio ambientale elevato;
- g) acquisto di diritti di produzione agricola;
- h) acquisto di animali;
- i) acquisto di piante annuali e loro piantagione;
- j) materiali di consumo inclusa la prima fornitura;
- k) spese forfetarie, ancorché riportate in fattura o altra equipollente documentazione fiscale probatoria;
- l) corsi di formazione per il personale;
- m) costi connessi al contratto di leasing;
- n) imposta sul valore aggiunto (IVA);
- o) interessi passivi.

Art. 6 – Complementarietà con le Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) di settore

- 1. Le operazioni che prevedono l'aumento delle capacità produttive di latte bovino sono finanziabili qualora venga dimostrato il possesso di adeguate quote di riferimento individuale.
- 2. Nel caso di soci del Friuli Venezia Giulia, appartenenti ad organizzazioni di produttori riconosciute in altre regioni, che effettuano una operazione o un investimento sul territorio regionale, le regole di demarcazione da prendere in considerazione sono quelle stabilite dal PSR. Come indicato dalle disposizioni applicative della Strategia Nazionale 2009-2013 in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo del Mipaaf (Circolare n, 6420 del 10/09/2009) e dal PSN, il criterio stabilito per l'individuazione dell'impianto normativo di competenza si basa sull'ubicazione dell'azienda dove è situato l'investimento.

CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE

Art. 7 – Requisiti di ammissibilità

- 1. Alla data di presentazione della domanda di aiuto in formato cartaceo al protocollo dell'Ufficio attuatore, la domanda di aiuto medesima, il richiedente e l'operazione proposta a finanziamento devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:
- a) requisiti generali di ammissibilità:

- 1) rispondenza del richiedente a quanto disposto dall'articolo 2;
- 2) correttezza e completezza formale della domanda e della documentazione di cui agli articoli 15 e 16;
- 3) costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale per quanto attiene i terreni e gli immobili oggetto di domanda di aiuto ivi compresi gli immobili all'interno dei quali saranno installati gli impianti, i macchinari e le attrezzature facenti parte l'operazione per la quale è richiesto l'aiuto. In caso di variazioni non ancora riportate nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di aiuto, il richiedente allega alla domanda medesima copia semplice della richiesta di aggiornamento e la relativa documentazione. L'aggiornamento deve essere perfezionato prima della pubblicazione della graduatoria delle domande ammissibili;
- coerenza dell'operazione oggetto della domanda di aiuto con quanto previsto dal regolamento generale, con gli obiettivi del PSR e con le finalità della misura 121, intervento 3 a valere sulla quale la domanda è proposta;
- 5) coerenza dell'operazione con gli obiettivi e le condizioni previste dal regolamento (CE) della Commissione, del 15 dicembre 2006, n. 1974 (recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- 6) rispetto dei criteri di demarcazione con altri fondi;
- 7) coerenza dell'operazione con i principi delle politiche comunitarie in materia di tutela ambientale e pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione);
- 8) divieto di cumulabilità dei contributi concessi a valere sulla medesima operazione di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) del Consiglio del 20 settembre 2005 n. 1698;
- 9) divieto di cumulabilità delle domande di pagamento per la realizzazione dello stesso investimento; il richiedente non può presentare, a pena di inammissibilità, domande di pagamento su più misure o sulla medesima misura all'interno di progetti integrati o ad accesso individuale. Sulla medesima operazione non possono essere ottenuti ulteriori aiuti di qualsiasi genere;
- 10) coerenza dei tempi di realizzazione dell'operazione definite nel piano di impresa, con i limiti posti dal PSR per la rendicontazione della spesa ;
- 11) rispetto, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria SIC, Zone Speciali di Conservazione ZSC e Zone di Protezione Speciale ZPS) degli strumenti e delle misure di salvaguardia o conservazione o gestione delle aree medesime;
- b) requisiti di ammissibilità specifici:
 - 1) cantierabilità, ove necessaria;
 - 2) rispetto degli obiettivi e finalità indicati all'articolo 1, comma 2, e della tipologia di investimento in conformità a quanto indicato nell'articolo 4;
 - 3) per gli investimenti che insistono su immobili: titolo di proprietà oppure disponibilità giuridica dell'immobile come verificabile mediante consultazione del fascicolo aziendale. Relativamente alla disponibilità giuridica dell'immobile, si evidenzia che in sede di liquidazione dell'eventuale aiuto concesso, è verificato che la durata della disponibilità giuridica medesima sia sufficiente a garantire il rispetto del vincolo di destinazione d'uso di cui all'articolo 28, comma 1, lettera e);
 - 4) localizzazione dell'intervento nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.
- 2. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 1 costituisce causa di inammissibilità della domanda di aiuto.

Art. 8 - Criteri di selezione e di priorità

1. Ai fini della formazione della graduatoria delle domande di aiuto in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7 sono applicati i seguenti criteri di selezione e punteggi:

a) - Caratteristiche soggettive del richiedente

I punteggi di seguito indicati sono assegnati in base alle caratteristiche soggettive del richiedente:

CARATTERISTICHE SOGGETTIVE	PUNTEGGIO	
1 - Imprese agricole condotte da soggetti di età superiore ai diciotto e inferiore ai	30	

quaranta anni alla data di presentazione della domanda di aiuto, avente qualifica di capo dell'azienda e con responsabilità o corresponsabile civile e fiscale dell'impresa agricola assunta da non oltre cinque anni rispetto alla medesima data.		
2 - Imprese agricole condotte da imprenditori agricoli professionali (IAP)	18	

b) – Localizzazione dell'area di intervento

I punteggi di seguito indicati sono assegnati in base alla localizzazione dell'area di intervento:

LOCALIZZAZIONE	PUNTEGGIO	
 1 - Investimenti localizzati nell'ambito dei comuni di alta pianura individuati dalla tabella 3 dell'Allegato 4 del decreto del Presidente della Regione 295/ 2008 (allegato D al presente bando) 	11	
2 - Investimenti localizzati nell'ambito nei comuni di bassa pianura individuati dalla tabella 3 dell'Allegato 4 del decreto del Presidente della Regione 295/2008 (allegato D al presente bando)	7	

c) – Tipologia d'investimento

I punteggi di seguito indicati sono assegnati in base alla tipologia dell'investimento per il quale viene richiesto l'aiuto:

Tipologia dell'investimento	PUNTEGGIO
Nuova costruzione o adeguamento di: vasche per lo stoccaggio di liquame o letame, platee per lo stoccaggio della lettiera o letami o liquami o materiali ad essi assimilati eventualmente anche sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio	36
2 - Strutture per la copertura delle vasche di stoccaggio (sia fisse che galleggianti) e delle platee di stoccaggio di letami o materiali ad essi assimilati eventualmente anche sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio; -realizzazione di cordoli perimetrali e pozzetto per colaticcio; -installazione di pompe, impianti vari per la gestione dei reflui; - impianti di separazione solido/liquido per liquami; - attrezzatura per interramento liquami quali: sistemi ombelicali con interratore fisso sulla trattrice e collegato al carro botte o cisterna, o alimentato con tubazione;	22
3 - Carri botte spandiliquame con alto indice di galleggiamento (IDG superiore o uguale a 1,48) con interratore integrato;	13*
4 - Carri spandiletame;	11*
5 - Carri botte spandiliquame con basso indice di galleggiamento (IDG inferiore a 1,48) o senza interratore integrato	6*
* Punteggi non cumulabili. In caso di contemporaneità di investimento il punteggio va attribuito a quello che presenta il costo maggiore.	

- 2. I punteggi di cui al comma 1, lettera a), lettera b) e lettera c), punti 1 e 2, sono tra loro cumulabili.
- 3. I punteggi di cui al comma 1, lettera c), punti 3, 4 e 5 non sono tra loro cumulabili. Se l'operazione proposta prevede la realizzazione, contemporanea, di investimenti inerenti alle tipologie di cui al comma 1, lettera c), punti 3, 4 e 5, il punteggio da considerare, ai fini della formazione della graduatoria, è quello relativo all'investimento con maggiore costo.
- 4. Il punteggio complessivo, ai fini della formazione della graduatoria, è quello determinato dalla somma dei punteggi attributi in base a quanto disposto ai commi 2 e 3.
- 5. A parità di punteggio in graduatoria è attribuita priorità alle domande che prevedono il minor importo di costo totale richiesto.

CAPO III – RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITA' DI AIUTO

Art. 9 - Risorse finanziarie disponibili

- 1. Le risorse pubbliche assegnate al presente bando nell'ambito del PSR, ammontano ad euro 2.820.067,00 (duemilioniottocentoventimilasessantasette/00) a totale carico del bilancio della Regione Friuli Venezia Giulia, in qualità di finanziamenti nazionali integrativi di cui alla tabella 8 del PSR.
- 2. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.

Art. 10 - Tipologie di costo

- 1. Sono considerati costi ammissibili, ai fini della determinazione dell'aiuto, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) 1698/2005 e nei limiti di cui agli articoli 4 e 5, quelli effettivamente sostenuti dal beneficiario finale per la realizzazione dell'operazione ammessa a finanziamento, come di seguito indicati e documentati mediante presentazione delle fatture, in originale, o altra equipollente documentazione fiscale probatoria debitamente quietanzata secondo le modalità indicate all'articolo 24:
- **a) Immobili:** costituiscono costi ammissibili quelli sostenuti, anche mediante leasing con patto di acquisto, da parte dell'utilizzatore e nei limiti previsti dalla normativa comunitaria, per la:
- a.1 realizzazione o l'adeguamento di vasche per lo stoccaggio di liquame o letame, di platee per lo stoccaggio della lettiera (nel caso di allevamenti avicoli), o materiali ad essi assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio;
- a.2 realizzazione di strutture per la copertura delle vasche di stoccaggio, sia fisse che galleggianti e delle platee di stoccaggio di letami e materiali ad essi assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio, realizzazione di cordoli perimetrali e pozzetto per colaticcio.
- Nel caso di operazioni realizzate in leasing l'aiuto è concesso e liquidato esclusivamente all'utilizzatore e costituiscono costo ammissibile i canoni pagati, al netto degli interessi, dall'utilizzatore medesimo fino alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo.
- **b) Attrezzature e impianti:** costituiscono costi ammissibili quelli sostenuti per l'acquisto e l'installazione, anche mediante leasing con patto di acquisto da parte dell'utilizzatore e nei limiti previsti dalla normativa comunitaria, di:
- b.1) pompe e impianti vari per la gestione dei reflui;
- b.2) attrezzatura per interramento liquami (ad esempio sistemi ombelicali, interratori fissi sulla trattrice o collegati al carro botte o cisterna);
- b.3) carri botte spandiliquame;
- b.4) impianti di separazione solido/liquido per liquami;
- b.5) carri spandiletame.
- Nel caso di acquisto in leasing l'aiuto è concesso e liquidato esclusivamente all'utilizzatore e costituiscono costo ammissibile i canoni pagati, al netto degli interessi, dall'utilizzatore medesimo fino alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo
- **c) Spese generali:** sono finanziabili, se direttamente connessi con l'operazione finanziata, i costi di progettazione, direzione lavori e collaudo, le consulenze tecniche, finanziarie e legali e gli studi di fattibilità. Le spese generali sono riconosciute nel limite massimo del 10% del costo totale ammesso a finanziamento.
- 2. Sono limitatamente ammissibili le tipologie di costo riconducibili agli interventi di fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro da parte del beneficiario dei coadiuvanti familiari iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei dipendenti con le limitazioni previste dall'articolo 54 del regolamento (CE) 1974/2006 e dall'articolo 19 del regolamento generale.

Art. 11 - Condizioni generali di ammissibilità dei costi

- 1. I costi indicati in domanda di aiuto e successivamente rendicontati in domanda di pagamento, oltre a non dover già esser stati ammessi a una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario, devono essere:
- a) connessi all'operazione e agli investimenti finanziati,
- b) relativi a interventi localizzati nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia;
- c) sostenuti direttamente dal beneficiario;

222

- d) comprovati mediante la presentazione, in originale, delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale;
- e) liquidati ed il relativo pagamento risulti effettuato unicamente secondo le modalità di cui all'articolo 24.
- 2. Non sono ammessi pagamenti in contanti e/o sostenuti tramite carte prepagate.

Art. 12 - Tipologia e intensità dell'aiuto

1. L'aiuto viene erogato in conto capitale nei limiti percentuali di intensità stabiliti nel prospetto che segue ed applicati al costo totale ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dei controlli di ammissibilità:

TIPOLOGIA DI BENEFICIARIO	INTENSITA' di aiuto
Giovani in zone di cui alla direttiva 91/676/CEE	50 %
Altri imprenditori in zone di cui alla direttiva 91/676/CEE	40 %

Art. 13 - Costo minimo dell'operazione

1. Il costo minimo ammissibile ai fini della concessione e della liquidazione dell'aiuto è pari a euro 20.000,00 (ventimila/00.-).

Art. 14 - Costo massimo dell'operazione

1. Nell'arco della programmazione 2007-2013 i beneficiari possono proporre investimenti finanziabili in conto capitale nei limiti di un costo massimo-volume potenziale massimo (VPM) determinato sommando il valore di volume di costo (VP) al valore del volume aggiuntivo (VA), come di seguito determinati:

a) VOLUME DI SPESA (VP) = (A + B) <= (C)

dove A è il volume base, B il volume per ogni occupato (per un massimo di 4 occupati); il volume massimo di spesa ammessa a finanziamento (C) non può comunque mai essere superiore ad €1.000.000,00 (unmilione/00) che corrisponde a:

Volume di costo (VP)	Costo massimo
Volume base (A)	€ 100.000,00
Volume per occupato (B)	€ 225.000,00
Volume max totale (4 occupati) (C)	€ 1.000.000,00

Il numero di occupati a tempo pieno o a tempo pieno-equivalenti (lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti) viene determinato in base alla situazione occupazionale del beneficiario esistente alla data di richiesta dell'erogazione del saldo finale.

b) VOLUME AGGIUNTIVO (VA)= D + E

dove D ed E sono determinati in base ai criteri di seguito indicati:

Tipologia	Volume aggiuntivo (VA)
-----------	---------------------------

Giovane con piano aziendale presentato entro la misura 112 (D)	€ 50.000,00
Finalizzazione degli investimenti a obiettivi di salvaguardia ambientale (E)	€ 75.000,00

- 2. Dal costo massimo dell'operazione-VPM, di cui al comma 1, vanno dedotti i costi ritenuti ammissibili, in sede di concessione o di liquidazione a saldo, relativi alle operazioni per le quali il beneficiario ha chiesto e ottenuto la concessione di aiuti a valere sulla misura 121 del PSR, inoltre non potrà essere sommato al VPM il volume aggiuntivo se già assegnato per quella tipologia.
- 3. Il costo massimo dell'operazione-VPM, di cui al comma 1, in ogni caso non può essere superiore a €1.125.000,00 (unmilionecentoventicinquemila/00.-)

CAPO IV - PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

Art. 15 - Modalità e termini di presentazione delle domande di aiuto

- 1. La presentazione della domanda di aiuto avviene esclusivamente con accesso individuale secondo le modalità di cui ai commi che seguono.
- 2. Il richiedente presenta la domanda individuale di aiuto in formato elettronico sul sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Il rilascio a portale, a pena di inammissibilità della domanda, deve avvenire entro e non oltre la data di consegna della copia cartacea della domanda di aiuto al protocollo dell'ufficio attuatore.
- 3. La domanda individuale in forma cartacea deve pervenire, salvo eventuali proroghe concesse dall'AdG, al protocollo dell'ufficio attuatore entro le ore 12.00 del **novantesimo** giorno dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
- 4. La copia cartacea della domanda di aiuto, stampata e rilasciata a portale, sottoscritta dal richiedente o da altro soggetto legittimato alla sottoscrizione e presentazione della stessa, e corredata dalla documentazione di cui all'articolo 16, è presentata direttamente al protocollo dell'ufficio attuatore o inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Le domande spedite a mezzo raccomandata sono inviate all'ufficio attuatore entro il termine ultimo di consegna della copia cartacea di cui al comma 3 e devono pervenire in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro e non oltre i successivi quindici giorni, pena l'inammissibilità della domanda.
- 5. È fatta salva la possibilità dell'ufficio attuatore di richiedere ulteriore documentazione integrativa utile alla valutazione dell'ammissibilità dell'operazione.
- 6. La domanda di aiuto ed i relativi allegati vanno consegnati o spediti all'Ispettorato agricoltura e foreste competente territorialmente, di seguito sono indicati gli indirizzi relativi ai singoli Ispettorati:

Ispettorato agricoltura e foreste di Udine, Via Sabbadini, 31 - 33100 UDINE

Ispettorato agricoltura e foreste di Pordenone, Via Oberdan, 18 – 33170 PORDENONE

Ispettorato agricoltura e foreste di Tolmezzo, Via San Giovanni Bosco, 8 – 33028 TOLMEZZO

Ispettorato agricoltura e foreste di Gorizia e Trieste, via Roma n. 9 – 34170 GORIZA.

- 7. Non saranno prese in considerazione e saranno pertanto dichiarate inammissibili le domande di aiuto pervenute oltre i termini sopra indicati, quelle prive di valida sottoscrizione o redatte utilizzando modelli diversi da quelli predisposti e allegati al presente bando.
- 8. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni dovute a inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 16 — Documentazione da presentare a corredo della domanda di aiuto

1. Alla domanda di aiuto, a pena di inammissibilità, deve essere allegata la pertinente documentazione di seguito elencata:

a) Documentazione generale :

a.1 originale della domanda di aiuto, rilasciata e stampata sul portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente o da altro soggetto legittimato alla sottoscrizione e presentazione della stessa;

- a.2 copia semplice di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di aiuto:
- a.3 piano d'impresa, redatto secondo il modello di cui all'allegato A) al presente bando, sottoscritto dal richiedente e, nel caso in cui il costo richiesto a contributo sia superiore a euro 200.000,00 (duecentomila/00) da un professionista qualificato. Il contenuto minimo del piano di impresa è il seguente:
 - descrizione generale dell'azienda con particolare riguardo alla localizzazione e all'attività di allevamento della stessa, nonché modalità di gestione dei reflui aziendali;
 - indicazione della superficie agraria utilizzata (SAU) complessiva e di quella ricadente all'interno delle aree delimitate in ottemperanza alla direttiva 91/676/CEE - aree ZVN (comune, foglio, particella, sub, superficie utilizzata)
 - livello occupazione presente in azienda e quello previsto ad investimento ultimato;
 - analisi del fatturato IVA in merito alla prevalenza dell'attività zootecnica in azienda;
 - indicazione degli interventi e delle azioni che si intendono attivare o che sono già state attivate ai sensi della misura 121 ai fini della quantificazione del relativo volume aggiuntivo e del costo massimo del'operazione;
 - descrizione dettagliata degli interventi, con particolare riferimento alla localizzazione e alla tipologia degli stessi assumendo a riferimento la ripartizione indicata all'articolo 8;
 - cronoprogramma indicante, per ciascun singolo investimento, data di inizio, quella nella quale si presume il raggiungimento di un costo pari al 50% del costo totale ammesso a finanziamento e quella di ultimazione. Si evidenzia che il termine per la conclusione dell'operazione e rendicontazione della stessa, nel caso di immobili, non può superare i 18 mesi dal ricevimento della decisione individuale di finanziamento ridotti a 12 nel caso di solo acquisto di attrezzature o impianti.
- a.4 copia del modello IVA per il periodo d'imposta e copia delle fatture per il periodo medesimo relative a cessioni di prodotti zootecnici.

b) Documentazione relativa alla realizzazione di opere edili o ad esse assimiliate:

- b.1 elaborati progettuali completi di visto di approvazione ai fini urbanistici, qualora necessario, nonché planimetrie e visure catastali relative alle particelle interessate dagli investimenti;
- b.2 provvedimenti autorizzatori con rilevanza urbanistico edilizia come previsti dalla vigente normativa per la realizzazione degli interventi;
- b.3 perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato secondo il modello di cui all'allegato B) al presente bando. La perizia è redatta sulla base dei prezzari approvati dalla Regione e, in caso di opere non previste dai prezzari, riporta l'analisi dei prezzi e ne attesta la congruità. L'eventuale fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro ed effettuati direttamente dal beneficiario devono essere dettagliatamente indicati nella perizia e computati sulla base del prezzario dei lavori pubblici approvato con delibera della Giunta regionale 15 ottobre 2010, n. 2049 o dell'agricoltura approvato con delibera 18 giugno 2009, n. 1399 con una riduzione forfetaria dei prezzi pari al 15%. Nel caso di lavori e beni non previsti dai prezzari suindicati alla perizia va allegata una dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato con indicata l'analisi dei prezzi dei lavori e dei beni stessi.

c) Documentazione relativa all'acquisto di attrezzature, macchinari o impianti:

c.1 terna di preventivi forniti da imprese diverse con allegata una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato secondo il modello di cui all'allegato C) al presente bando in cui, sulla base di parametri tecnico – economici, è motivata la scelta del bene. Nel caso in cui i beni siano altamente specializzati o siano finalizzati a completare forniture preesistenti e non sia possibile reperire più fornitori, il richiedente allega il preventivo di spesa e la dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato in cui viene attestata l'impossibilità di reperire altri fornitori e, sulla base di parametri tecnici, economici viene motivata la scelta del bene;

d) Documentazione relativa all'acquisto di aree di pertinenza:

- d.1 copia del preliminare di compravendita registrato, o dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dal quale si evincano gli estremi del soggetto cedente o trasferente, la natura del bene trasferito, il prezzo convenuto e le ulteriori condizioni stabilite tra le parti;
- d.2 perizia di stima asseverata da un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, da cui risulti che il prezzo di vendita non supera il valore di mercato dell'immobile;

225

- d.3 dichiarazione sostitutiva di notorietà del venditore, resa ai sensi del decreto del DPR 445/2000, attestante la conoscenza di eventuali erogazioni di aiuti pubblici concesse negli ultimi dieci anni a far data dalla presentazione della domanda da parte del beneficiario, aventi ad oggetto l'immobile in corso di vendita e se per lo stesso sussistano o meno vincoli in relazione alla destinazione d'uso e alla inalienabilità dell'immobile.
- 2. A fare data dalla presentazione della domanda di aiuto e fino alla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 29 del regolamento generale non sono accolte le richieste di modifica oggettiva o soggettiva della domanda; sono comunque fatti salvi i casi di forza maggiore individuati dall'articolo 47 del regolamento (CE) del 15 dicembre 2006, n. 1974 della Commissione (recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- 3. I richiedenti che hanno presentato domanda di aiuto a valere sul bando della misura 121, del PSR, di cui al decreto del direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali n. RAF/9/977 del 28 maggio 2009, non finanziate per carenze di risorse e che non hanno avviato le operazioni indicate in domanda, qualora intendano richiedere l'aiuto, a valere sul presente bando, per la medesima operazione possono non allegare la documentazione richiesta la comma 1, lettere b) e c) indicando, nel piano d'impresa, che la documentazione suindicata è allegata alla domanda di aiuto a suo tempo presentata.

Art. 17 – Istruttoria e graduatorie delle domande di aiuto

- 1. L'istruttoria si svolge, secondo quanto definito dall'articolo 16 e seguenti del regolamento generale.
- 2. Qualora le domande di aiuto presentate risultino essere superiori a 20 (venti) l'istruttoria si svolge secondo la procedura semplificata definita dall'articolo 30 del regolamento generale.
- 3. Completata la procedura istruttoria vengono predisposte e pubblicate sul BUR le graduatorie ai sensi di quanto disposto degli articoli 29 o 30 del regolamento generale.
- 4. Tutte le dichiarazioni e certificazioni rese ai sensi del decreto del DPR 445/2000 saranno soggette ad accertamento.

Art. 18 - Decisione individuale di finanziamento

- 1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul BUR, l'ufficio attuatore adotta e comunica, ai richiedenti utilmente posizionati in graduatoria, la decisione individuale di finanziamento.
- 2. La decisione individuale di finanziamento:
- a) conferma l'ammissibilità della domanda di aiuto e l'ammontare del costo totale ritenuto ammissibile;
- b) conferma e concede l'aiuto spettante;
- c) precisa i termini, le modalità nonché eventuali prescrizioni per l'esecuzione dell'operazione e la relativa rendicontazione;
- d) precisa le modalità di presentazione della richiesta di eventuali varianti;
- e) precisa gli impegni, gli obblighi e gli oneri a carico del beneficiario derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, ivi compresi i casi di riduzione ed esclusione dell'aiuto.
- 3. Per i beneficiari che si sono avvalsi della facoltà prevista dall'articolo 16, comma 3, e le cui domande sono utilmente posizionate in graduatoria l'ufficio attuatore provvede, anche, all'assunzione del provvedimento di archiviazione della domanda di aiuto presentata a valere sul bando di misura 121 di cui al decreto del direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo della Direzione centrale risorse agricoli, naturali e forestali, n. RAF/9/977 del 28 maggio 2009.

Art. 19 – Inizio e ultimazione delle operazioni

- 1. L'inizio delle operazioni deve essere successivo alla data di pubblicazione della graduatoria sul BUR.
- 2. L'ultimazione dell'operazione deve avvenire entro il termine fissato nella decisione individuale di finanziamento, a tale fine per:
- a) ultimazione degli investimenti dal punto di vista fisico, si intende:
 - 1) per l'acquisto di beni mobili e la fornitura di servizi: la data di emissione della fattura di saldo;
 - 2) per l'acquisto di beni immobili: la data di registrazione del relativo contratto;
 - 3) per la realizzazione di opere edili: la data di richiesta del certificato di agibilità o della dichiarazione di ultimazione dei lavori redatta dal direttore dei lavori o di emissione delle fatture a saldo;

- b) ultimazione degli investimenti dal punto di vista finanziario, si inrtendela data dell'ultima quietanza di pagamento afferente l'operazione ammessa a finanziamento.
- 3. Gli investimenti facenti parte l'operazione ammessa a finanziamento sono ultimati nel rispetto del termine indicato nella decisione individuale di finanziamento.

Art. 20 – Modalità di erogazione dell'aiuto

1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 40, 41 e 42 del regolamento generale, gli aiuti sono erogati a favore dei singoli beneficiari, secondo le modalità descritte negli articoli 21, 22 e 23

Art. 21 – Domanda di anticipo

- 1. A seguito del ricevimento della decisione individuale di finanziamento, il beneficiario può richiedere la liquidazione di un anticipo dell'aiuto concesso, pari al 50% e comunque entro la percentuale massima prevista dal regolamento (CE) n. 1974/2006, a condizione che l'impresa beneficiaria presenti apposita garanzia costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
- 2. La domanda di pagamento dell'anticipo è presentata in formato elettronico sul SIAN. La copia cartacea della domanda, stampata e rilasciata a portale nonché sottoscritta dal beneficiario, è presentata, entro 45 giorni dal rilascio a portale, all'ufficio attuatore corredata di polizza fideiussoria stipulata a favore dell'organismo pagatore per un importo pari al 110 % della somma richiesta.
- 3. L'importo liquidato a titolo di anticipazione non è cumulabile con l'eventuale importo liquidato a titolo di Stato di Avanzamento Lavori di cui all'articolo 22.
- 4. L'ufficio attuatore propone all'organismo pagatore lo svincolo della polizza fideiussoria a conclusione dell'operazione finanziata e una volta svolti i controlli amministrativi a saldo previsti dal regolamento (UE) 65/2011.

Art. 22 - Domande di acconto per stati di avanzamento

- 1. Il beneficiario può richiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione dell'operazione, la liquidazione di due acconti dell'aiuto concesso:
- a) una volta sostenuto almeno il 50% del costo ritenuto ammissibile;
- b) una volta sostenuto almeno l'80% del costo ritenuto ammissibile.
- 2. L'importo liquidato a titolo di SAL non è cumulabile con l'eventuale importo liquidato a titolo di anticipazione di cui all'articolo 21.
- 3. La domanda di pagamento dell'acconto è presentata in formato elettronico sul SIAN. La copia cartacea della domanda, stampata e rilasciata a portale nonché sottoscritta dal beneficiario, è presentata, entro 15 giorni dalla data del rilascio, all'ufficio attuatore.
- 4. La copia cartacea della domanda è corredata della seguente documentazione:
- a) fatture quietanzate in originale o altra documentazione equipollente;
- b) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture con le modalità di cui all'articolo 24;
- elenco delle fatture o della documentazione equipollente sottoscritto dal beneficiario, con l'indicazione, per ciascun documento, del numero, della data, del soggetto emittente, dell'oggetto e degli estremi del pagamento;
- d) relazione comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
- e) dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, resa dal beneficiario e attestante:
 - 1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - 2) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
- f) in caso di opere edili, perizia asseverata, sottoscritta da un tecnico abilitato, redatta sulla base delle lavorazioni realizzate con applicazione dei costi ritenuti ammissibili, ai sensi dell'articolo 11 e in coerenza con la documentazione di cui alla lettera a).
- 5. La decisione individuale di finanziamento può disporre la presentazione di ulteriore documentazione a seconda della tipologia dell'operazione.
- 6. L'importo da liquidare viene determinato deducendo l'eventuale anticipo concesso ai sensi dell'articolo 21.

Art. 23 - Domanda di saldo

227

- 1. Una volta completata l'operazione finanziata, entro il termine stabilito nella decisione individuale di finanziamento, il beneficiario richiede la liquidazione del saldo dell'aiuto rendicontando i costi sostenuti come previsto dall'articolo 24.
- 2. La domanda di saldo è presentata in formato elettronico sul SIAN. La copia cartacea della domanda, stampata e rilasciata a portale nonché sottoscritta dal beneficiario, è presentata, entro 15 giorni dalla data del rilascio, all'ufficio attuatore.
- 3. La copia cartacea della domanda è corredata dalla documentazione di cui al presente articolo.
- 4. In caso di opere edili e assimilabili, il beneficiario allega alla copia cartacea della domanda:
- a) perizia asseverata sottoscritta da un tecnico abilitato composta da:
 - 1) computo metrico analitico finale redatto sulla base delle lavorazioni realizzate con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'articolo 11 e con l'evidenza, per ogni voce di costo, o gruppi di voci comuni di costo, del riferimento alle relative fatture;
 - 2) riepilogo delle fatture, con l'indicazione dell'importo rendicontabile, ripartite ove presenti, tra le seguenti categorie: opere edili e assimilabili, attrezzature e macchinari, spese generali;
 - 3) descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione:
 - 4) dichiarazione di conformità alla disciplina urbanistica ed alle eventuali autorizzazioni ambientali e paesaggistiche;
 - 5) dichiarazione attestante l'avvenuto espletamento delle procedure per l'ottenimento del certificato di agibilità, se previsto dalla normativa vigente;
- b) nel caso di acquisto di beni immobili, copia dell'atto di compravendita registrato;
- c) copia del progetto delle eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
- d) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali:
- e) dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 47 DPR 445/2000, sottoscritta dal beneficiario e attestante:
 - 1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - 2) l'avvenuto rispetto, nell'attuazione degli investimenti, della pertinente normativa comunitaria e statale in materia di pari opportunità, tutela dell'ambiente e appalti pubblici se applicabili all'operazione finanziata.
- 5. In caso di acquisto di macchine e attrezzature, il beneficiario allega alla copia cartacea della domanda:
- a) copia della dichiarazione di conformità alla normativa vigente, se prevista dalla normativa medesima;
- b) descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione e relativa richiesta di autorizzazione;
- c) dichiarazione di cui al comma 4, lettera e).
- 6. La decisione individuale di finanziamento può disporre la presentazione di ulteriore documentazione a seconda della tipologia dell'operazione.

Art. 24 - Prova del costo

- 1. I costi sostenuti dal beneficiario sono comprovati mediante presentazione, in originale, delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale il cui pagamento risulti effettuato a mezzo:
- a) copia del bonifico bancario;
- b) copia della ricevuta bancaria;
- c) copia del bollettino di conto corrente postale;
- d) copia del vaglia postale;
- e) copia dell'assegno circolare o bancario non trasferibile corredata di copia dell'estratto conto che comprovi il relativo addebito sul conto corrente;
- f) in caso di pagamento mediante carta di credito o bancomat: copia dell'estratto conto che comprovi l'addebito sul conto corrente.
- 2. Non sono ammessi pagamenti in contanti e tramite carte prepagate.
- 3. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti dal beneficiario.
- 4. La documentazione di costo è annullata in originale dall'ufficio attuatore con indicazione della fonte di finanziamento e restituita al beneficiario.

Art. 25 - Varianti

1. Si considerano varianti sostanziali alle operazioni finanziate tutte le variazioni che comportano una modifica:

- a) nella consistenza degli investimenti che determinano un incremento o una riduzione del costo totale ammesso dell'operazione superiore al 20%;
- b) degli obiettivi dell'operazione, dei risultati attesi o dei parametri sulla base dei quali si è provveduto a determinare l'ammissibilità a finanziamento o il posizionamento della domanda in graduatoria.
- 2. Le varianti sostanziali sono autorizzate, anche parzialmente, dall'ufficio attuatore su richiesta presentata dal beneficiario prima della loro realizzazione o, comunque, prima della domanda di saldo. La richiesta è corredata della documentazione prevista nella decisione individuale di finanziamento.
- 3. L'autorizzazione di cui al comma 2 può:
- a) rideterminare, esclusivamente in diminuzione, il costo totale ammesso e l'aiuto concesso;
- b) fornire nuove prescrizioni tecniche per l'attuazione dell'operazione;
- c) modificare o integrare gli impegni a carico del beneficiario.
- 4. I costi delle modifiche realizzate senza rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 non sono riconosciuti.
- 5. Le varianti che comportano una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento non sono ammissibili e, nel caso in cui vengano comunque realizzate, con provvedimento dell'ufficio attuatore è disposta la revoca della decisione individuale di finanziamento, la decadenza dall'aiuto e il recupero delle somme già liquidate.
- 6. Si considerano varianti non sostanziali alle operazioni finanziate tutte le variazioni alla domanda individuale che comportano:
- a) particolari soluzioni esecutive o di dettaglio che determinano un incremento o una riduzione del costo totale ammesso dell'operazione inferiore al 20 per cento e che non determinano modifiche sostanziali o riduttive delle caratteristiche tecniche degli investimenti o modifiche della tipologia dell'operazione;
- b) acquisto di impianti, macchinari o attrezzature di marca diversa o con caratteristiche tecniche e funzionali superiori a quelle previste nella domanda di aiuto;
- c) variazione dei prezzi di mercato;
- d) economie derivanti dalla realizzazione dell'operazione;
- e) utilizzo delle economie di cui alle lettere c) e d) per le finalità di cui alle lettere a) e b) ovvero per voci di costo ritenute ammissibili in sede di istruttoria della domanda di aiuto.
- 7. Le varianti non sostanziali sono autorizzate, anche parzialmente, dall'ufficio attuatore in sede di rendicontazione del saldo ai sensi degli articoli 42 e 43 del regolamento generale, su richiesta corredata della documentazione prevista nella decisione individuale di finanziamento ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera e) del medesimo regolamento generale.
- 8. L'autorizzazione di cui al comma 7 non comporta, in alcun caso, aumento del costo totale ammesso.
- 9. I costi relativi alle varianti non approvate non sono ammissibili ai fini della liquidazione.
- 10. L'autorizzazione di eventuali modifiche non determina, in alcun caso, l'aumento della spesa totale (aiuto concesso). Qualora il costo totale dell'intervento dovesse risultare inferiore a quello ammesso, ma comunque non inferiore al costo minimo dell'intervento, l'ufficio attuatore procede alla proporzionale rideterminazione della spesa totale.

Art. 26 - Proroghe

- 1. Prima della scadenza dei termini di inizio e conclusione dell'operazione indicati nella decisione individuale di finanziamento, il beneficiario può richiedere all'ufficio attuatore la proroga dei termini medesimi per:
- a) le cause di forza maggiore individuate dall'articolo 47 del regolamento (CE) 1974/2006;
- b) motivi imprevisti o imprevedibili non imputabili al richiedente e da questi adeguatamente motivati nella richiesta di proroga.
- 2. L'Ufficio attuatore previa valutazione delle motivazioni addotte dal beneficiario può:
- a) concedere la proroga richiesta;
- b) concedere la proroga riducendo i termini richiesti;
- c) non concedere la proroga.
- 3. Le eventuali proroghe richieste potranno essere concesse dall'ufficio attuatore entro i limiti temporali necessari al raggiungimento dei livelli di spesa previsti necessari a scongiurare il disimpegno automatico delle risorse impegnate ma non spese, previsto dall'articolo 29 del regolamento (CE) 21 giugno 2005, n. 1290 (Regolamento del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune) e, comunque, non potranno prevedere termini ultimi per la rendicontazione dell'operazione successivi al 31 marzo 2015.

Art. 27 - Termine di conclusione e rendicontazione dell'operazione

- 1. Il termine di conclusione e rendicontazione dell'operazione è stabilito nella decisione individuale di finanziamento e, fatte salve eventuali proroghe concesse ai sensi dell'articolo 26, non può superare:
- per operazioni che prevedono sole opere edili oppure opere edili e acquisto e installazione di attrezzature e impianti: i 18 mesi dal ricevimento della decisione individuale di finanziamento;
- per operazioni che prevedono solo acquisto e installazione di attrezzature e impianti: i 12 mesi dal ricevimento della decisione individuale di finanziamento.

CAPO V - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 28 – Impegni essenziali dei beneficiari

- 1. I beneficiari sono tenuti a osservare i seguenti impegni essenziali:
- a) non produrre intenzionalmente dichiarazioni e atti falsi;
- b) non aver già ottenuto e non richiedere altri aiuti per il finanziamento della medesima operazione o di una sua parte.
- realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di aiuto ammessa a finanziamento con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili, fatto salvo quanto previsto per le varianti ai sensi dell'articolo 24;
- d) mantenere, fino alla liquidazione dell'aiuto, i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa comunitaria, dal PSR e dal presente bando, con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili;
- e) vincolare gli interventi all'impiego previsto. Il vincolo di destinazione è di 10 anni per gli investimenti immobili e di 5 anni per le restanti tipologie a decorrere dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell'operazione. Sono fatte salve le cause di forza maggiore;
- f) rispettare la normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
- g) consentire in ogni momento e senza restrizioni agli organi incaricati dei controlli l'accesso in azienda e alla documentazione;
- h) mantenere il prevalente indirizzo zootecnico per 5 anni a decorrere dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell'operazione.
- 2. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1, gli uffici attuatori revocano la decisione individuale di finanziamento disponendo la decadenza dall'aiuto e provvedono al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
- 3. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1, lettere a) e b), gli uffici attuatori dispongono l'esclusione dalla concessione dell'aiuto per la stessa misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.

Art. 29 - Impegni accessori

- 1. I beneficiari sono tenuti a osservare i seguenti impegni accessori:
- a) comunicare eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto fatte salve le varianti di cui all'articolo 25;
- b) comunicare le cause di forza maggiore di cui all'articolo 47 del regolamento (CE) 1974/2006;
- c) rispettare i termini indicati nella decisione individuale di finanziamento;
- d) mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli investimenti previsti nell'operazione finanziata:
- e) per tutta la durata del vincolo, in caso di operazioni che comportano un costo totale ammesso superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00) affiggere apposita targa informativa recante:
 - 1) la descrizione degli investimenti finanziati, la dicitura "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali" e la bandiera europea in conformità alle specifiche di cui all'allegato VI del regolamento (CE) 1974/2006;
 - 2) l'emblema della Repubblica italiana;
 - 3) il logo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- f) per tutta la durata del vincolo, in caso di operazioni che comportano un costo totale ammesso superiore a euro 500.000,00, (cinquecentomila/00) affiggere apposito cartello di cantiere recante le informazioni di cui alla lettera e);

- g) conservare in appositi dossier separati tutta la documentazione relativa all'operazione finanziata;
- h) rendere disponibili, qualora richiesto, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio o valutazione del PSR:
- i) corrispondere, anche mediante compensazione con importi dovuti dall'organismo pagatore, le somme eventualmente percepite in eccesso o quelle dovute a titolo di sanzione, così come previsto dalle norme nazionali e comunitarie.
- 2. In caso di mancato rispetto degli impegni accessori individuati ai sensi del comma 1, gli uffici attuatori revocano parzialmente la decisione individuale di finanziamento disponendo la riduzione delle somme concesse e provvedendo, ove necessario, al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
- 3. Le percentuali di riduzione delle somme concesse di cui al comma 2 e le modalità di controllo del rispetto degli impegni accessori sono individuate con deliberazione della Giunta regionale n.1995 di data 8 ottobre 2010, in attuazione del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125 relativo alla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) 73/2009

CAPO VI - NORME FINALI

Art. 30 - Clausola compromissoria

1. Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente bando è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbriao 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 31 - Disposizioni di rinvio

- 1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle disposizioni del regolamento (CE) 1698/2005, della legge 241/1990, della legge regionale 7/2000, del programma di sviluppo rurale regionale (nella versione accettata dalla Commissione Europea con nota ARES (2010) 687737 del 12 ottobre 2010) e del regolamento generale.
- 2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 32 - Informazioni e ufficio attuatore

- 1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste agli uffici attuatori indicati all'articolo 15.
- 2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it

Art. 33 - Controllo e trattamento dei dati personali

- 1. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e successive modifiche.
- 2. I dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti legittimati a norma di legge.
- 3. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 2 è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti dei ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dai finanziamenti.
- 4. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.

Art. 34 - Elenco allegati

Allegato A – Piano d'impresa (rif. lettera a.3, comma 1, articolo 16)

Allegato B – Modello di perizia asseverata da allegare alla domanda di aiuto (rif. lettera b.3, comma 1, articolo 16);

Allegato A) piano di impresa (rif. lettera a.3, comma 1, articolo 16)

Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Bando Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole Misura 121 – Intervento 3 – "Adeguamenti strutturali delle aziende incluse nelle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN)"

Intervento finanziato con FONDI AGGIUNTIVI REGIONALI

Piano d'Impresa

Indice

- 1. Descrizione dell'azienda
 - 1.1. Localizzazione dell'azienda, del sito oggetto d'investimento, della superficie agraria utilizzata (SAU) complessiva e di quella ricadente all'interno delle aree delimitate in ottemperanza alla direttiva 91/676/CEE aree ZVN (comune, foglio, particella, sub, superficie utilizzata)
 - 1.2. Piano colturale medio aziendale¹
 - 1.3. Consistenza zootecnica media espressa in UBA
 - 1.4. Modalità di stabulazione e tipologia di gestione dei reflui²
- 2. Verifica del prevalente orientamento zootecnico dell'azienda oggetto d'investimento
 - 2.1. Analisi del fatturato IVA aziendale e della tipologia delle vendite³
- 3. Calcolo del costo massimo dell'operazione-Volume Potenziale Massimo (VPM) e Volume aggiuntivo
 - 3.1. Livello occupazionale attuale⁴
 - 3.2. Previsione del livello occupazionale a fine investimento⁵
 - 3.3. Individuazione del giovane imprenditore e verifica inserimento dell'investimento nel Piano aziendale di misura 112⁶(eventuale)
 - 3.4. Descrizione degli investimenti finalizzati ad obbiettivi di salvaguardia ambientale (eventuale)
 - 3.5. Calcolo del VPM⁷
- 4. Descrizione degli investimenti
 - 4.1. Analisi delle esigenze aziendali che hanno indotto l'investimento⁸
 - 4.2. Ripartizione del costo complessivo dell'intervento per le tipologie d'investimento individuate all'art. 8 del bando⁹
 - 4.3. Calcolo dell'IDG¹⁰ (eventuale)

¹ E' sufficiente l'inserimento di uno schema ripartito per coltura e superficie.

² Indicare tipo di refluo prodotto –liquame/letami/pollina/altro –, modalità di contenimento –tipologia vasche/platee/altro.

³ Preso a riferimento l'anno fiscale precedente a quello di presentazione della domanda, si individua dalla fatturazione IVA la percentuale di vendite derivanti dall'attività zootecnica (vendita animali, latte e derivati, carni e derivati, reflui) sul totale vendite. L'attività zootecnica deve essere prevalente.

⁴ Va descritta la situazione attuale relativa agli occupati, cioè coloro che hanno posizione INPS -dipendenti e/o autonomi- ed eventuali avventizi "equivalenti".

⁵ Il paragrafo va comunque compilato ancorché non sia previsto alcun aumento ma il mantenimento del livello occupazionale iniziale.

⁶ Va individuato il giovane, facente parte dell'impresa richiedente e che ha inoltrato regolare domanda a valere sulla misura 112, ed inoltre va descritto quale parte del presente intervento rientri nel Piano aziendale allegato alla misura 112.

⁷ Usare la Tabella 1. sottostante.

⁸ Sulla base di un breve elenco dei singoli investimenti, motivare le esigenze aziendali che lo hanno reso indispensabile.

⁹ Compilare Tabella 2. sottostante..

¹⁰ Modalità di calcolo: numero di gomme moltiplicato per la sezione espressa in cm. divisa per la massa a pieno carico, come indicato nei documenti di circolazione, espressa in quintali.

- 5. Riconferme di precedenti domande di misura 121 Accesso Individuale $^{\rm 11}$
 - 5.1. Riconferma della domanda di misura 121 Accesso Individuale Bando 2008 (eventuale)
 - 5.1.1. Verifica di coerenza tra gli investimenti richiesti nell'ambito della Misura 121, Intervento 3, e quelli ammessi alla Misura 121 –Accesso Individuale – (bando 2008) ai sensi dell'art. 15 del Bando 12.
 - 5.1.2. Verifica documentale. 13
- 5.2. Avvio dell'investimento: descrizione di quanto già realizzato prima della presentazione della domanda.
- 5.3 Inizio investimenti: indicazione la data presunta d'inizio degli investimenti.
- 6. Cronoprogramma di realizzazione degli investimenti
 - 6.1. Tempi realizzativi

11 Si evidenzia che non si prende in considerazione né la segnalazione preventiva, anche se presentata, nè si può utilizzare una precedente domanda di Misura 121 per giustificare l'avvio dei lavori prima della pubblicazione della graduatoria. Con i fondi aggiuntivi i lavori e le relative spese iniziano solo ed esclusivamente dopo la pubblicazione della graduatoria.

12 Compilare Tabella 2. sottostante facendo attenzione alla compilazione delle colonne "Descrizione" e "Costo".

¹³ Compilare Tabella 2. sottostante facendo attenzione alla compilazione delle colonne "Domanda precedente" e "Domanda presente".

Tabella 1.

Schema di Calcolo d	el VPM		
	n.occ.		
Volume base			100.000
Volume per occupato	1	14	225.000
	2		225.000
	3		225.000
	4		225.000
Volumi Aggiuntivi			
Giovane con Piano aziend misura 112	ale di		50.000
Salvaguardia ambientale			75.000
Totale Volume			

Tabella 2.

				zione della
Tipologia investimento	Descrizione	Costo	Domanda precedente	Domanda presente
a) Nuova costruzione o adeguamento: di vasche per lo stoccaggio di liquame o letame, di platee per lo stoccaggio della lettiera o letami o liquami o materiali ad essi assimilati eventualmente anche sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio			precedente	presente
b) Strutture per la copertura delle vasche di stoccaggio (sia fisse che galleggianti) e delle platee di stoccaggio di letami o materiali ad essi assimilati eventualmente anche sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio; -realizzazione di cordoli perimetrali e pozzetto per colaticcio; -Installazione di pompe, impianti vari per la gestione dei reflui; - Impianti di separazione solido/liquido per liquami; - Attrezzatura per interramento liquami quali, ad esempio, sistemi ombelicali con interratore fisso sulla trattrice e collegato al carro botte o cisterna, o alimentato con tubazione; c) Carri botte spandiliquame con alto indice di galleggiamento (IDG superiore o uguale a 1,48) con interratore integrato;				
d) Carri spandiletame; e) Carri botte spandiliquame con basso indice di galleggiamento (IDG inferiore a 1,48) senza interratore integrato.				

 ¹⁴ Le celle di questa colonna, qualora interessate, vanno segnate.
 ¹⁵ Per individuare il documento di spesa di riferimento,, collocare nelle due colonne a disposizione, le seguenti sigli indicanti la tipologia di documento: CME – Computo metrico estimativo, TP- Terna di preventivi, PV – Promessa di vendita, ALTRO – Indicare di che documento trattasi in calce.

Allegato B) Modello di perizia asseverata da allegare alla domanda di aiuto (rif. lettera b.3, comma 1, articolo 16)

PERIZIA ASSEVERATA

Prevista dall'articolo 16, lettera b.3, comma 1, del bando per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulla misura 121, intervento 3 del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

<u>Il sottoscritto</u>
(nome e cognome) iscritto al ndell'Albo/Collegio professionale dei(qualifica tecnica) della provincia di
in esecuzione dell'incarico conferito
dal signor(<u>indicare</u> : nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza e codice fiscale)
in qualità in qualità di titolare e/o legale rappresentante dell'impresa (<u>indicare</u> : denominazione o ragione sociale, sede, numero di iscrizione nel registro imprese, codice fiscale e partita IVA ed (eventualmente) numero di iscrizione nel registro delle cooperative)
<u>redige perizia asseverata</u>
in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 16, lettera b.3, comma 1, del bando per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulla misura 121, intervento 3 del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
<u>preso atto</u> dell'intenzione da parte dell'impresa committente sopra generalizzata di presentare alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia domanda di aiuto a valere sulla misura 121 – intervento 3 – Adeguamenti strutturali delle aziende incluse nelle Zone Vulnerabili a Nitrati;
<u>verificato</u> che nella domanda di aiuto sono previsti investimenti aventi ad oggetto opere edili o ad esse assimilate ovvero miglioramenti fondiari relativi a ¹⁶
preso in esame il progetto relativo alle opere edilizie o altri lavori assimilabili inclusi a firma del
data;
<u>eseguita</u> l'analisi delle caratteristiche specifiche del progetto, relativamente a misure, quantitativi e tipologie di lavorazioni, ai fini della determinazione di un'attendibile ipotesi di costo per l'esecuzione dell'intervento;
<u>verificato che:</u> le spese generali sono state imputate rispettando il tetto massimo del 10% del costo totale dell'operazione, e che vi è una diretta connessione tra le stesse e gli investimenti oggetto di aiuto tenuto altresì conto che:
a) l'IVA non è esposta nel computo metrico trattandosi di onere non imputabile ai fini della determinazione del costo ammissibile:

¹⁶ Riportare la sintetica descrizione dell'intervento

b)	non sono imputati oneri per imprevisti;
il Pi ott	quale puntuale riferimento rezzario regionale dei lavori pubblici, Edizione 2010, approvato con delibera della Giunta regionale del 1 cobre 2010, n.2049; rezziario dell'agricoltura approvato con delibera della Giunta regionale del 18 giugno 2009, n.1399
☐ che ☐ che ☐ e cl	TUALE) ritenuto ¹⁷ per determinate categorie di opere il riferimento al predetto Prezziario non risulta esaustivo; e si è così fatto ricorso a specifica analisi dei prezzi come si evince dal computo metrico estimativo; he per determinate categorie di opere edili ad alto contenuto specialistico si è fatto ricorso a preventivo a specializzata del settore;
o.3, d orevist	disposto personalmente il computo metrico estimativo così come previsto dall'art. 16, comma 1, lette el bando contenente il dettaglio analitico delle singole misure dei quantitativi corrispondenti a quan o negli elaborati progettuali, con riferimento al codice di prezzario regionale per ciascuna voce lavorazione, che si allega sub "1" alla presente perizia, in modo da formarne parte integrante e sostanziale
	oppure
T V	isto e preso atto del computo metrico estimativo così come previsto dall'articolo 16. comma 1. lettera l
del bar negli el redatto dei data ntegra (EVENT dall'impoer i qu motiva	ndo contenente il dettaglio analitico delle singole misure dei quantitativi corrispondenti a quanto previ: laborati progettuali, con riferimento al codice di prezzario regionale per ciascuna voce di costo/lavorazio da
del bar negli e redatto dei data integra (EVENI dall'imp per i qu motiva	/ in data odierna e che si allega sub "1" alla presente perizia, in modo da formarne pa inte e sostanziale; <u>ruale</u> dato atto che l'intervento prevede fra l'altro l'installazioni di impianti tecnologici diver pianto elettrico e idrico-termico-sanitario e strettamente connessi alla struttura oggetto dell'intervent uali è stata acquisita pluralità (terna) di preventivi di imprese diverse ed è stata eseguita la determinazior ta di costo con specifica relazione giustificante la scelta come evidenziato nel Prospetto di comparazior
del bar negli el edatto dei data ntegra EVENT dall'imp per i qu motiva	ndo contenente il dettaglio analitico delle singole misure dei quantitativi corrispondenti a quanto previ laborati progettuali, con riferimento al codice di prezzario regionale per ciascuna voce di costo/lavorazio da
del bar negli el dedatto data ntegra EVENI dall'imp per i qu motiva cra pre	ndo contenente il dettaglio analitico delle singole misure dei quantitativi corrispondenti a quanto previndaborati progettuali, con riferimento al codice di prezzario regionale per ciascuna voce di costo/lavorazio da

¹⁸ Opzione da selezionare ove il computo metrico estimativo non sia stato redatto a cura dello stesso tecnico incaricato alla redazione della presente perizia (caso nel quale, inoltre, lo stesso computo metrico risulterà anche asseverato con giuramento dallo stesso suo predisponente e non dal tecnico incaricato alla redazione della perizia).

	nfronto, il costo individuato come ammissibile, i motivi della sco olteplicità di preventivi, riportante la motivazione oggettiva della	
_	19	
na	e : i progetti di intervento allegati alla domanda e redatti in ossi zionale e regionale, sono gli stessi di cui agli elaborati pre torità per il rilascio dei dovuti provvedimenti autorizzatori;	
	si tratta di intervento soggetto a dichiarazione di inizio attività	
	si tratta di l'attività edilizia libera per la quale specifica quanto	segue:
	C-18	
Luogo e da	ta Sottoscrizione dei tecnico ir	ncaricato alla redazione della perizia
¹⁹ Scagliare III		
⁹ Scegliere ur	na delle opzioni	

BOLLETTINO	ufficiale d	ella regione aut	onoma friuli \	/enezia Giulia

<u>ALLEGATO 1</u>		
ALLA PERIZIA ASSEVERATA		
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ANALITICO		

Luogo e data	Sottoscrizione del tecnico autore del computo

Allegato C – Dichiarazione resa da un professionista qualificato in merito alla valutazione della terna di preventivi (rif. lettera c.1, comma 1, articolo 16)

PROSPETTO DI COMPARAZIONE TRA PREVENTIVI

INTERVENTO N. 1			_
	Preventivo prescelto	1^ e 2^ Preventivo di raffronto	Motivazioni scelta 20
Ditta	•		
N:			
giorno			
Importo ²¹			
INTERVENTO N. 2 -	DESCRIZIONE A	ACQUISTI:	
	Preventivo	1^ e 2^ Preventivo di	Motivazioni scelta
	prescelto	raffronto	
Ditta			
N:			
giorno			
Importo			
INTERVENTO N. 3 -	DESCRIZIONE A	ACQUISTI:	
	Preventivo	1^ e 2^ Preventivo di	Motivazioni scelta
	prescelto	raffronto	
Ditta		raffronto	
Ditta N:		raffronto	
Ditta N: giorno		raffronto	
Ditta N:		raffronto	
Ditta N: giorno Importo	prescelto	raffronto	
Ditta N: giorno Importo	prescelto	raffronto	_
Ditta N: giorno Importo	prescelto	raffronto	
Ditta N: giorno Importo	prescelto	raffronto	
Ditta N: giorno Importo	prescelto	raffronto	
Ditta N: giorno Importo ULTERIORI ANNOTAZIO	prescelto	raffronto	Sottoscrizione del richiedente
Ditta N:giorno Importo	prescelto	raffronto	Sottoscrizione del richiedente
Ditta N: giorno Importo ULTERIORI ANNOTAZIO	prescelto		Sottoscrizione del richiedente

²⁰ Fare riferimento a criteri economico funzionali. Nel caso di preventivi di raffronto disponibili in numero inferiore a tre argomentare adeguatamente, ad esempio in base all'impossibilità di reperire offerte per la stessa tipologia di fornitura in un ambito territoriale economicamente sostenibile, o in considerazione dell'eventualità di contenuti particolarmente innovativi della fornitura, o in considerazione della necessità di garantire completezza a precedenti installazioni o in relazione ad altre plausibili motivazioni. Qualora i preventivi si riferiscano a tipologie non esattamente sovrapponibili dovrà essere dato della comparabilità tra i diversi modelli costruttivi disponibili sul mercato.

21 Importo IVA esclusa e al netto di eventuali sconti.

Allegato D – Elenco dei comuni che ricadono nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati distinti tra alta e bassa pianura

DISTINZIONE IRA ALTA E DASSA PIANORA D	EI COMUNI CHE RICADONO NELLE ZONE VULNERABILI A NITRATI (1)
COMUNI DI ALTA PIANURA	COMUNI DI BASSA PIANURA
Aiello del Friuli	Camino al Tagliamento
Artegna	Carlino
Bagnaria Arsa	Cervignano del Friuli
Basiliano	Latisana
Bertiolo	Marano Lagunare
Bicinicco	Muzzana del Turgnano
Buia	Palazzolo dello Stella
Campoformido	Pocenia
Campolongo al Torre	Porpetto
Cassacco	Precenicco
Castions di Strada	Rivignano
Chiopris-Viscone	Ronchis
Codroipo	Ruda
Colloredo di Monte Albano	S. Giorgio di Nogaro
Coseano	Teor
Dignano	Terzo d'Aquileia
Fagagna	Torviscosa
Flaibano	Varmo
Gonars	
Lestizza	
Magnano in Riviera	
Majano	
Martignacco	
Mereto di Tomba	
Montereale Valcellina	
Mortegliano Mortegliano	
Moruzzo	
Pagnacco	
Palmanova	
Pasian di Prato	
Pavia di Udine	
Pozzuolo del Friuli	
Pradamano	
Ragogna	
Reana del Rojale	
Rive d'Arcano	
S. Daniele del Friuli	
S. Vito al Torre	
S. Vito di Fagana	
S. Maria la Longa	
Sedegliano	
Talmassons	
Tapogliano	
Tarcento	
Tavagnacco	
Treppo Grande	
Tricesimo	
Trivignano Udinese	
Udine	
Visco	